



# COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

## PROVINCIA DI TERAMO

### IMPOSTA DI SOGGIORNO

Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 30/12/2017

## Tariffario ed Esenzioni

### Strutture Ricettive e Tariffa

Regolamento Imposta di Soggiorno

Art. 2, c. 3, lett a) e b) e Art. 4

Descrizione		Tariffa in Euro (a persona al giorno)
Il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 30/12/2017, stabilisce quanto segue: - i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive previsti dall'art. 2, c. 3, lett. a) e b) del regolamento; - le tariffe applicate e previste dall'Art. 4, del regolamento, approvate con Delibera della Giunta Comunale n..... del .....		
<b>Pernottamenti</b>	<b>Tipologia struttura ricettiva</b>	
Fino ad un massimo di 10 pernottamenti complessivi nell'anno solare. (art. 2, c. 3, lett. a) e dall'art. 4 del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno)	Hotel 5 stelle e superiori	€ 2,00
	Hotel 4 stelle	€ 1,50
	Hotel 3 stelle	€ 1,00
	Hotel 2 stelle	€ 1,00
	Hotel 1 stella	€ 0,80
	Agriturismi	€ 0,80
	Locazioni brevi ex art. 4, D.L. 24/4/2017, n. 50	€ 1,00
	Tutte le altre strutture non ricadenti nelle tipologie che seguono	€ 0,80
Fino ad un massimo di 15 pernottamenti complessivi nell'anno solare. (art. 2, c. 3, lett. b) e dall'art. 4 del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno)	Villaggi turisti	€ 1,00
	Campeggi	€ 1,00



# COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

## PROVINCIA DI TERAMO

### **Esenzioni**

Regolamento Imposta di soggiorno  
Art. 5, c.1

#### **Descrizione**

**Sono esenti dal pagamento dell'imposta:**

- i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- i portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3, con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
- i soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;
- i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
- gli autisti di pullman delle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.